



All'Istituto di patronato INCA
pec: presidenza@inca.peccqil.it

e, p.c. All'Ispettorato territoriale di Brescia
pec: ITL.Brescia@pec.ispettorato.gov.it

All'Ispettorato Nazionale del Lavoro
pec: DCTutela@pec.ispettorato.gov.it

C.d.g.: 13.12

Oggetto: Richiesta di chiarimenti sulla corretta interpretazione delle ricostituzioni contributive (A09).

Si fa riferimento alla nota prot. n. 2022-U-PRES-24, di pari oggetto, del 26 gennaio u.s. con la quale codesto Patronato ha chiesto chiarimenti in merito alla *corretta interpretazione delle ricostituzioni contributive*, di cui alla voce 9 (*ricostituzioni pensioni per contributi progressi*) della Tabella A, annessa al D.M. n. 193/2008 che costituirebbero "*conditio sine qua non per la chiusura delle ispezioni 2019 e 2020 delle sedi inca del territorio di Brescia, interessate dalle pratiche in esame e che per ora sono sospese*".

Al riguardo, nel puntualizzare che le considerazioni che seguono riassumono mere indicazioni generali, che non possono in alcun modo sostituirsi alle decisioni di esclusiva competenza del personale ispettivo, adottate in sede di verifica sull'attività svolta dalle sedi di Patronato, si richiama quanto già evidenziato nel passo del *Vademecum per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli Istituti di patronato e di assistenza sociale*, trasmesso a tutti gli Istituti di patronato.

In particolare:

- **la ricostituzione pensioni per contributi progressi** di cui alla citata voce A9 "*si ha quando, dopo la liquidazione della pensione, si procede al recupero dei contributi omessi o al riconoscimento o accredito di contributi volontari, figurativi o da riscatto, prima non considerati e che si riferiscono, comunque, a periodi antecedenti alla decorrenza della pensione*";
- **la ricostituzione della pensione per supplemento** di cui alla voce A8 si ha quando "*il titolare della pensione, dopo la concessione della stessa, continua l'attività lavorativa e versa contributi relativi a periodi di assicurazione obbligatori e figurativi. Questi danno diritto, su domanda, alla liquidazione da supplemento sulla pensione stessa ogni 5 anni. Per una sola volta può essere richiesto dopo solo due anni. La domanda di*

supplemento può essere presentata anche dai superstiti del pensionato”.

Ciò premesso, prescindendo dall'esame del merito dei singoli casi sottoposti, la scrivente puntualizza che nelle ipotesi di ricalcolo del supplemento, effettuato a seguito dell'ottenimento dei dati reddituali necessari all'INPS per la determinazione della contribuzione dovuta a saldo, tali riliquidazioni non integrano né l'intervento previsto alla voce 9 della Tabella A annessa al D.M. n. 193/2008, né quello di cui alla precedente voce 8.

Pertanto trattasi di interventi non valorizzabili in quanto non ricompresi nell'elenco delle prestazioni annesse al D.M. n. 193/2008.

IL DIRIGENTE

Dott. Giovanni Calabrò



Firmato digitalmente da CALABRO'
GIOVANNI
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI